C O M U N E D I F R O N T

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5
Del 19/04/2024

OGGETTO : **TASSA RIFIUTI (TARI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala del Consiglio del Comune di Front**,** convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERINO Andrea	Presidente	Sì
2. BUFFO Claudio	Consigliere	Sì
3. STROBIETTO Silvia	Consigliere	Sì
4. MAZZA Francesco	Consigliere	No
5. CERUTTI Marco	Consigliere	Sì
6. BAIMA Ornella	Consigliere	Sì
7. REMOGNA Denis	Consigliere	Sì
8. GOLLESSI Paola	Consigliere	Sì
9. PERINO Luigi	Consigliere	Sì
10. PAVANELLO Paolo	Consigliere	No
11.		
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CURCIO Dott. Filadelfo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERINO Andrea** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15/12/2023 ad oggetto: "TARI anno 2024 – determinazioni";

- Premesso che:
  - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
  - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
  - la deliberazione di ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
  - il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire le tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
  - l'art.1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, dispone che *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*
  - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

- Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:
  - n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
  - la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
  - n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
  - n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
  - n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

- Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Front è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
  - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
  - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2024 trasmesso dal Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana, il quale espone un costo complessivo di € 225.706,00 comprensivo della quota MIUR per € 392,38 e quota sfalci per € 3.733,31 ed al netto degli elementi perequativi;

Vista la deliberazione di C.C. 18 del 14/04/2023 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2023;

Vista:
- la deliberazione di C.C. n. 21 del 29/06/2021 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la deliberazione di C.C. n. 22 del 23/06/2023 di approvazione modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2024 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, della deliberazione ARERA n.443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente";

Vista la Determinazione n.2/DRIF/2021 del 4/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto che l'art.3, comma 5 quinquies del D.L.n.228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 15/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 15/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziari;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 8
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 7
- Contrari: 1 (Gollessi)
- Astenuti:

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di prendere atto del Piano Finanziario 2024, riportato nell'allegata relazione alla presente deliberazione, validato dal Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè, dell'importo complessivo di € 225.706,00 comprensivo della quota MIUR per € 392,38 e quota sfalci per € 3.733,31 ed al netto degli elementi perequativi;

3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2024, la cui composizione è contenuta e riassunta nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali addizionali imposte da Enti sovra-ordinati (TEFA di spettanza della Città Metropolitana).

4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;

6. di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
   - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2023, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2023 in acconto e delle tariffe 2024 a conguaglio;

8. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2024 saranno riscossi in 2 rate, alle seguenti scadenze:
   - 31 luglio 2024;
   - 02 dicembre 2024.

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

10. di trasmettere copia della presente al Consorzio Area Vasta CISA di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.

11. di dichiarare, previa apposita e distinta votazione in forma palese per alzata di mano che ha ottenuto il seguente esito:
    - Consiglieri presenti: n. 8
    - Votanti: n. 8
    - Favorevoli: n. 7
    - Contrari: 1 (Gollessi)
    - Astenuti

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE-PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PERINO Andrea	F.to : CURCIO Dott. Filadelfo

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000	
Parere amministrativo/finanziario	F.to PERINO Andrea
Parere contabile	F.to PERINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on–line di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 D. Lgs 267 del 18/8/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i. e art 31. comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 04/05/2024

Front, lì 04/05/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE CURCIO Dott. Filadelfo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 04/05/2024 per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 267del 18/08/2000 :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del . D. Lgs267 del 18/08/200

Dalla Residenza Municipale, lì 19/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURCIO Dott. Filadelfo